



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 239/2021

Reg. Sub. N. 60/2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO DI RINNOVO E SUBINGRESSO EX ART. 46 COD. NAV.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasqualino Monti, nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] nella qualità di Presidente p.t. dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4 (d'ora innanzi AdSP per ragioni di brevità) giusto Decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 282 del 13.07.2021, rappresentato dall'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, avvalendosi all'uopo della procura speciale del 20.07.2021, notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto del 23.07.2021, Rep. AdSP n. 218 del 2021 e registrato il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente".

VISTO il verbale dell' 11 novembre 2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha consegnato, per competenza, all'Autorità di Sistema Portuale

del Mare di Sicilia Occidentale per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato alla società "Pietro Barbaro S.p.A.", riguardante la concessione demaniale marittima n. 3/2013 oggetto del presente rinnovo e del contestuale subingresso, ex art. 46, comma 1, Cod. Nav., in favore della società "Naviservice s.r.l.";

VISTA l'istanza di subingresso del 28 giugno 2018 con la quale la società "Pietro Barbaro s.p.a." ha chiesto all' Ente il rilascio dell'autorizzazione al subingresso nella citata concessione demaniale, ex artt. 46, comma 1, Cod. Nav., e 30, comma 1, Reg. Cod. Nav., in favore della società "Naviservice s.r.l." ;per le motivazioni rappresentate nella medesima istanza;

VISTA l'istanza di rinnovo del 25 ottobre 2018 della suddetta concessione demaniale avanzata dalla società Pietro Barbaro s.p.a.;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n.34 del 23 agosto 2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, nell'albo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e nel sito web dell'Autorita', non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della legge n.494/93 e s.m.i;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO il nulla osta rilasciato, in merito al subingresso in argomento, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle - con nota prot. n 240 del 8 gennaio 2021;

VISTA la nota (prot. AdSP n.14257 del 05.12.2019) con la quale l'Ente ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società Pietro Barbaro s.p.a., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni, stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorità Portuale di Palermo;

VISTA la nota prot. n.12030_20180126 del 21.10.2020 con la quale il Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) - ha rilasciato all'Ente l'informazione antimafia (negativa) riguardante la società Naviservice s.r.l.;

VISTO il deposito cauzionale costituito in numerario di euro 5.000,00 (cinquemila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione demaniale marittima oggetto di subingresso versato dal concessionario subentrante Naviservice s.r.l., giusta ricevuta di pagamento n. 5455 rilasciata in data 16.12.2020 dall'Istituto Tesoriere dell'Ente;

CONSIDERATO che da parte dell'Autorità non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza di subingresso;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento;

VISTI gli artt. 46, comma 1, del Codice della Navigazione e 30, comma 1, del relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n.3/2013 rilasciata in data 16 aprile 2013 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in favore della societa' Pietro Barbaro s.p.a.;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n.77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n.34 del 2020, considerata la natura regolarizzativa della presente concessione a far data dal 01/01/2019 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente;

VISTA la legge 13 ottobre 2020, n.126, di conversione del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, e la Circolare n.6 in data 11 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabiliscono, a far data dal 1 gennaio 2021, l'importo annuo del canone demaniale dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita' non puo' essere inferiore a euro 2.500,00 (duemilaecinquecento,00);

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP con la quale e' stato comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

AUTORIZZA

ai sensi degli articoli 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento per l'esecuzione, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di competenza, **il subingresso** della societa' "**Naviservice s.r.l.**" (**concessionario subentrante**), con sede a Palermo, nella via P.pe di Belmonte n. 55, P. I.V.A. n.: 00791580897, pec: info@pec.naviservice.com in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] che accetta, nella licenza n. 03/13, rilasciata

in favore della **“Societa’ “Pietro Barbaro S.p.A.”** con sede in Palermo, via Principe di Belmonte n. 55, C.F. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo e Enna, P. I.V.A :03231530829, pec: info@pec.pietrobarbaro.com, avente ad oggetto l’occupazione di **un fabbricato della superficie complessiva di mq 22,10** situato nel Comune di Porto Empedocle e precisamente **presso la Banchina Nord del porto di Porto Empedocle allo scopo di mantenere una biglietteria**, meglio descritto nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A” e con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialita’ del bene concesso **il canone dell’importo complessivo di euro 5.290,27 (cinquemiladuecentonovanta,27)**, di cui euro 1.400,27 (millequattrocento,27) a titolo di canone demaniale minimo ricognitorio relativo all’anno 2019, euro 1.390,00 (milletrecentonovanta,00) a titolo di canone demaniale minimo ricognitorio relativo all’anno 2020 ed euro 2.500,00 (duemilaecinquecento,00) a titolo di canone demaniale minimo ricognitorio relativo all’anno 2021.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, **avra’ la durata di mesi 24 a decorrere dal 01/01/2019 terminando col 31/12/2020, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31/12/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.199, co. 3 lett. b) della Legge n.77/2020 sopracitata.** Alla scadenza il concessionario dovra’ sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’AdSP salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, da presentarsi prima della scadenza di cui all’art. 20 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime dell’Autorita’, purché il canone e le tasse relative al nuovo

periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

La societa' "**Naviservice s.r.l.**" dovra' rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia generali che speciali stabilite nella predetta licenza di concessione demaniale marittima, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento per l'esecuzione nonché dalle altre leggi applicabili in materia.

L'Autorita' di Sistema Portuale avra' pero' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della

ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'Autorita', in quello del Comune di Porto Empedocle e nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna delle aree concesse, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorita' avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'Autorita' potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' di questa AdSP acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella

concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorità, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque

momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute

a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario e' tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;

- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', approvato con Decreto n. 509 del 21/12/2018, entrato in vigore in data 1/1/2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell' Ente: www.adsppalermo.it;

- il concessionario sara' tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall' Autorita';

- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte a questa Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";

- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;

- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del nuovo Piano Regolatore del Porto di Porto Empedocle l'area concessa dovrà essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell'Ente, senza nulla pretendere nei confronti dell'Autorità';
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessitano, ad effettuare lo spostamento di materiali, arredi, attrezzature di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, in relazione alle attività esercitate sui beni demaniali concessi;
- è fatto obbligo al concessionario di adeguare l'impianto fognante inerente la concessione assentita, alla vigente normativa in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, di cui alla legge 10.05.1976 n.319 e successive modifiche;
- il concessionario si obbliga a consegnare all'Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto

della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza.

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del concessionario.

Avendo il concessionario gia' corrisposto i canoni demaniali marittimi relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n.4025 in data 8/11/2019, n. 1294 in data 3/3/2020 e n.872 del 1/3/2021, si rilascia la presente licenza.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato alla data del rilascio.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 14 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 15 settembre 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Il Concessionario

Naviservice S.r.l.

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).